

Sachen als eine, im Falle der Bestreitung, auf dem ordentlichen Prozeßwege zu lösende. Über die Frage, welche Partei sodann im Bindikationsprozeß die Klägerrolle zu übernehmen habe, hat sich dagegen die Gläubigerversammlung in der beanstandeten Verfügung nicht ausgesprochen. Da nun aber die Gläubigerversammlung ohne Zweifel das Recht hatte, die betreffende Eigentumsansprache zu erheben, durfte die untere Aufsichtsbehörde diese Ansprache nicht ungültig erklären. Der Beschluß der untern Aufsichtsbehörde rechtfertigt sich jedenfalls nicht als Entscheid über die Eigentumsfrage, da über diese Frage, wie die Vorinstanz mit Recht bemerkt, natürlich nur der ordentliche Civilrichter urteilen kann. Sie ist aber auch dann nicht zu schützen, wenn sie sich bloß über die Verteilung der Kläger- und Beklagtenrollen im Bindikationsprozeß hat aussprechen wollen, indem die an die untere Aufsichtsbehörde weitergezogene Verfügung diese Frage unberührt ließ.

Die von der aargauischen Aufsichtsbehörde ausgesprochene Aufhebung der Verfügung der untern kantonalen Aufsichtsbehörde ist somit zu bestätigen.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer  
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

### 137. Sentenza dell'8 ottobre 1898 nella causa Jola.

Regolarità dell'incanto?

I. — L'11 giugno 1896 l'Ufficio di Esecuzione di Locarno, in proseguimento dell'esecuzione N° 4469 diretta contro Jola Rosa e coeredi, staccava un avviso d'incanto pel giorno 11, alle ore 10 antim., del mese successivo. Il giorno stesso dell'avviso la sig<sup>a</sup> Jola Rosa chiamava il creditore Berri Carlo davanti la Giudicatura di Pace del Circolo della Navegna per ottenere che fosse dichiarata l'inesistenza dei crediti pretesi colle esecuzioni N° 5809-5810 e che fosse quindi sospeso l'incanto indetto pel 11 luglio. Con decreto del 5 luglio il

Presidente del Tribunale di Locarno accordava la chiesta sospensione; pochi giorni dopo però informato che non si trattava di una domanda giudiziale a senso dell'art. 83 della L. E. e che la debitrice non aveva fatto opposizione ai precetti esecutivi N° 5809-10, ad istanza del creditore Berri, rievocava il proprio ordine ed autorizzava l'Ufficio di Esecuzione a procedere senz'altro all'incanto indetto per l'11 luglio. Questo decreto venne comunicato al procuratore della debitrice l'11 luglio, alle 11 1/2 antimeridiane. Già prima di detta intimazione, all'ora fissata, 10 antim., l'Ufficiale di Esecuzione procedeva però alla vendita degli stabili deliberandoli per un prezzo complessivo di 7840 fr. La debitrice ricorse contro la validità di simile vendita all'Autorità inferiore di vigilanza, sostenendo che essa aveva il diritto di presenziare l'incanto e perciò di essere avvisata in tempo utile dell'avvenuta revocazione del decreto presidenziale; asserendo di più che la comunicazione di detto decreto era stata fatta anche all'Ufficio di Esecuzione solo ad operazione finita e domandando perciò l'annullazione della vendita eseguita. Il ricorso venne respinto dall'Autorità inferiore di vigilanza in ordine ed in merito; in ordine perchè non appariva dagli atti che l'estensore del ricorso, sig. Remonda Giuseppe, tenesse mandato per ricorrere; in merito perchè dalle dichiarazioni dell'Ufficio risultava che il decreto di revoca era stato mostrato agli interessati ed al sig. Remonda stesso, presente all'incanto, prima di procedere allo stesso, per cui l'operato dell'Ufficio di Esecuzione appariva regolare. Portata la vertenza davanti l'Autorità superiore di vigilanza, questa con decisione del 19 agosto 1898 confermava il decreto dell'Autorità inferiore, scartando tuttavia le eccezioni di mancanza di procura e di tardività del ricorso, sollevate dalla parte opponente, e ritenendo: 1° riguardo ai decreti di sospensione e di revoca, che sono atti giudiziari non sindacabili dall'Autorità di sorveglianza; 2° quanto al procedere dell'Ufficio, che lo stesso non aveva fatto altro che ossequiare agli ordini dell'Autorità giudiziaria, inquantochè l'incanto, da quanto risulta dalle dichiarazioni dell'Ufficiale di Esecuzione (dichia-

razioni che non vi è motivo di crederle inveritiere), era avvenuto solo dietro cognizione ufficiale del decreto di revoca.

II. — È contro tale decisione che è diretto il presente ricorso della sig<sup>a</sup> Jola Rosa. Come davanti le istanze cantonali essa chiede l'annullazione della vendita avvenuta l'11 luglio, adducendo a giustificazione della propria domanda quanto segue: È pacifico in atti, 1° che la ricorrente escussa non ricevette l'elenco oneri nelle esecuzioni N° 5809-5810 e che le di lei sorelle Maria e Lucia, condebitrici, non riceverono né precetto né alcun altro atto e neppure l'avviso di bando, benchè sia stata pignorata e venduta sostanza comune indivisa; 2° che il decreto 8 luglio, revocante altro del 5 detto mese, fu notificato, come a dichiarazione dell'usciera, un'ora e mezzo dopo l'incanto al procuratore della ricorrente; 3° che l'Ufficiale di Esecuzione e Fallimento di Locarno, nonostante il decreto sospensivo 5 luglio, procedeva l'11 detto alle ore 10 all'incanto, senza essere in possesso del decreto di revoca della sospensione, decreto statogli intimato un'ora dopo ultimato l'incanto, come fa fede la dichiarazione dell'usciera. Il decreto dell'Autorità superiore di vigilanza è basato sopra due errori facili a provare: è falso cioè che l'Ufficio abbia proceduto all'incanto dopo di aver ricevuto il decreto 8 luglio; fino a che sia annullata per falso è la dichiarazione dell'usciera che deve far fede. Falso pure è l'argomento dell'Autorità di vigilanza che l'Ufficio non abbia fatto che ossequiare agli ordini dell'Autorità giudiziaria, poichè al momento in cui procedette all'incanto non aveva ancora ricevuto il secondo decreto. L'art. 139 L. E. e F. ordina che copia del bando debba essere notificata anche al debitore. Per analogia devesi dunque ritenere che dopo una sospensione del bando, il debitore abbia anche diritto di conoscere in tempo utile eventuali decreti di revoca della sospensione. Ora in concreto, non solo la ricorrente non ricevette avviso alcuno prima dell'incanto, ma neppure le di lei sorelle Maria e Lucia condebitrici e neppure i creditori ipotecari ed i terzi, ad eccezione forse del troppo favorito creditore Berri. Ne venne per conseguenza che la ricorrente, la quale avrebbe

comperato all'asta tutta la sostanza pignorata agli eredi del di lei genitore ad un prezzo molto maggiore di quello di delibera, fu impedita di farlo. Da ultimo è da osservare che, contrariamente a quanto è detto nel decreto dell'Autorità di vigilanza, il ricorso è diretto esclusivamente contro l'operato dell'Ufficio Esecuzioni e non contro gli ordini dati dall'Autorità giudiziaria.

III. — Rispondendo al ricorso, l'Ufficio di E. e F. protesta contro l'asserzione della ricorrente di non aver avuto cognizione del decreto di revoca prima di procedere all'incanto e asserisce di averlo anzi preletto alle parti su presentazione del procuratore dell'istante, sig. Avv. Modini. La dichiarazione d'usciera, invocata dalla ricorrente, si riferisce ad un'altra copia del decreto, a quella intimata direttamente all'Ufficio. Quanto alla pretesa non comunicazione dell'elenco oneri alla ricorrente e dei precetti esecutivi alle condebitrici, sono adduzioni nuove non presentate davanti le istanze cantonali. L'Ufficio conchiude perciò alla rejezione del ricorso.

IV. — Il creditore escutente rinnova e conferma le dichiarazioni dell'Ufficio e presenta le medesime conclusioni.

*In diritto:*

1. L'unica questione da decidersi è quella di sapere se l'Ufficio era autorizzato a procedere all'incanto l'11 luglio in base ai decreti emanati dal Presidente del Tribunale. La regolarità per se stessa di simili decreti (secondo l'esplicita dichiarazione della ricorrente) non forma oggetto di ricorso, e quanto agli altri appunti sollevati nel ricorso, come la mancata comunicazione dell'elenco oneri alla ricorrente, dell'avviso d'incanto e dei precetti esecutivi alle condebitrici, sono fatti nuovi che non furono adottati davanti le istanze cantonali e dei quali perciò questa corte non può occuparsi. A tale riguardo devesi del resto osservare che l'avviso d'incanto essendo stato portato a cognizione della ricorrente l'11 giugno, il diritto di ricorrere sarebbe ora perento per le operazioni anteriori, oltrecchè non è un nessun modo provato che dalla tralasciata comunicazione dell'elenco oneri ecc. sia risultato alla ricorrente un pregiudizio effettivo.

2. Ridotto alla questione accennata più sopra, il ricorso appare bensì ammissibile in ordine, esistendo in atto due procure a favore di G. Remonda, estensore del ricorso, e dai fatti accertati dall'Autorità superiore di vigilanza non potendosi essere dubbio che il ricorso venne introdotto in tempo opportuno, ma infondato invece nel merito. Imperocchè ammesso, come sembra ammettere anche la ricorrente (e come del resto, trattandosi di un punto da decidersi in base del diritto cantonale, fino a giudizio contrario delle competenti Autorità cantonali deve ammettersi senz'altro da questa Corte), che il Presidente del Tribunale di Locarno era in diritto di revocare il proprio decreto di sospensione annullando anche gli effetti che potevano essere stati dallo stesso prodotti, è chiaro che l'Ufficio di Esecuzione poteva e doveva continuare la procedura d'incanto, come se il detto decreto non fosse mai stato emanato e che quindi era in suo potere di procedere alla vendita senza bisogno di un nuovo avviso d'incanto e senza curarsi del fatto, se il decreto di revoca era stato regolarmente intimato alle parti. Questo diritto dell'Ufficio di Esecuzione non è contestato per se stesso neppure dalla ricorrente; essa sostiene solo che l'incanto è avvenuto prima che l'Ufficio avesse avuto cognizione del decreto di revoca, ed invoca in appoggio di questa sua asserzione la dichiarazione dell'usciera apparente a tergo della copia intimata all'Ufficio. Se non che la verità di un simile asserto non può essere ammessa dal Tribunale federale, in opposizione alle dichiarazioni esplicite dell'Ufficio e di due istanze anteriori, sopra una semplice dichiarazione come quella esistente in atti, la quale non smentisce ma s'accorda benissimo colle dichiarazioni fatte dall'Ufficio. Anzichè discutere sulla regolarità dell'incanto avvenuto, si avrebbero potuto sollevare dei dubbi sulle competenze del Presidente del Tribunale ad ammettere un decreto sospensivo in una procedura d'esecuzione regolarmente iniziata e nella quale non era stata fatta alcuna opposizione, nè poteva essere invocato il disposto dell'art. 83; e quindi sull'obbligo dell'Ufficio di Esecuzione di uniformarsi ad un decreto irregolarmente emanato. Una simile questione

non essendo però stata sollevata dalle parti, nè essendo necessaria per la decisione del ricorso, non è il caso che questa Corte se ne occupi.

Per questi motivi,

il Tribunale federale  
pronuncia:

Il ricorso della sig<sup>a</sup> Jola Rosa è respinto come infondato.

---

138. Entscheid vom 18. Oktober 1898 in Sachen  
Schenk & Cie. und Konsorten.

*Art. 242 Abs. 2 Betr.-Ges. Verteilung der Parteirollen.*

I. Am 7. Februar 1898 wurde über die Firma Stalder & Kräuchi in Langnau, welche die der Firma Johann Schenk & Cie. in Burgdorf gehörende Dorfmühlebesitzung in Langnau in Pacht hatte, der Konkurs eröffnet. Die Durchführung wurde einer besondern Konkursverwaltung übertragen, deren eines Mitglied der Konkursbeamte von Signau ist. In das Inventar wurden u. A. verschiedene Maschinen und Gerätschaften aufgenommen, die die Firma Stalder und Kräuchi in einem mitverpachteten Nebengebäude der Mühle eingerichtet hatte. Diese Maschinen wurden mit Aufschrift an das Konkursamt Signau, vom 9. März 1898, von der Firma Johann Schenk & Cie. als ihr Eigentum angesprochen, gestützt auf eine mit der Firma Stalder und Kräuchi getroffene Vereinbarung. Mit Schreiben vom 23. März 1898 teilte das Konkursamt Signau Namens der Konkursverwaltung der Firma Joh. Schenk & Cie. gemäß mündlicher Übereinkunft „formeshalber“ mit, daß ihr die Dorfmühle samt Zubehörden auf den 25. des Monats zur freien Verfügung gestellt werde; und im Verlaufe des nämlichen Monats wurden der genannten Firma vom Konkursamt die Schlüssel zu dem Gebäude ausgehändigt, in dem sich die im Betrieb der mechanischen Werkstätte